

Capitolo I

Profili storici

1. Le origini della revisione.

Il processo è tendenzialmente rivolto all'accertamento della verità¹; una verità senza dubbio influenzata dal metodo processuale e scandita dalle prescrizioni del codice di rito, ma che, ciononostante, deve aderire, quanto più possibile, alla concreta situazione di fatto, allo scopo di fondare una decisione degna di passare in giudicato².

La dissonanza, anche consistente, di questi due termini – verità reale e verità processuale – non può in ogni caso essere esclusa, poiché l'errore è insito nell'uomo e quello giudiziario costituisce sì una temibile aberrazione della funzione giurisdizionale, ma anche «il tributo che l'umana fralezza quotidianamente paga alla natura inesorabile»³.

Ad una simile eventualità è necessario porre rimedio, posto che l'errore riconosciuto e non riparato costituisce un “delitto” di cui è lo Stato a macchiarsi, dal quale si chiede, pertanto, un «atto di umiltà [...] (teso) a riconoscere i limiti di perfezione delle (proprie) attività come opere degli individui e (la) conseguente accettazione di ogni strumento atto a rimuovere l'ostacolo alla sopravveniente luce della verità»⁴.

Simili problematiche furono per la prima volta affrontate dal diritto romano; la storia della revisione affonda le radici nell'epoca del principato, cui risalgono le prime fonti relative ad un rimedio, la c.d. *licentia supplicand*⁵, utilizzabile per evitare il pregiudizio di ingiuste condanne irretrattabili. Tale provvedimento, rimesso al potere decisionale del

¹ Così E. FLORIAN, *Principi di diritto processuale penale*, Giappichelli, Torino, 1932, pagg. 52 ss.; l'affermazione, seppur categorica, ha il solo scopo di evidenziare il divario tra la funzione dichiarativa e quella costitutiva della giurisdizione penale. Da un lato, infatti, l'esercizio del potere giurisdizionale si traduce nell'atto di accertamento «che dà vita ad una norma (e sia pure come *lex specialis*) che può essere di contenuto sostanziale o processuale, secondo che sia destinata a regolare un rapporto sostanziale o un rapporto processuale» (V. DENTI, *I giudicati sulla fattispecie*, in *Riv. Trim. dir. e proc. civ.*, 1957, pag. 1346), dall'altro, invece, l'attenzione si sofferma nella sanzione, la quale, espressione della potestà punitiva dello Stato nei confronti dei consociati, «è la sintesi della manifestazione dell'attività dell'organo giurisdizionale» (P. MIRTO, *Le revocatorie processuali penali*, in *Riv. Dir. Pen.*, 1935, I, pag. 306).

² «Tale autorità (di cosa giudicata) può sostanzialmente ritenersi giustificata in quanto riposi su due presupposti: a) una base di fatto vera e reale alla quale si riferisca, nel caso concreto, la legge dello Stato; b) la rigorosa osservanza, da parte del giudice, della volontà della legge sostanziale e processuale.

Mancando uno di codesti presupposti la cosa giudicata si presenta come una verità formale non sostenuta da una verità reale» (così U. PIOLETTI, voce *Revisione*, in *Enc. Forense*, Casa Ed. Fr. Vallardi, Milano, vol. VI, 1961, pag. 415); vd. anche R. VANNI, voce *Revisione del giudicato*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, vol. XL, 1989, pag.158.

³ A. MARINI, *Le vittime degli errori giudiziari*, Marchi, Camerino, 1911, pag. 3.

⁴ G. LEONE, *Il mito del giudicato*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1956, pag. 196.

⁵ L.5 *De precibus imperatori offerendis et de quibus rebus supplicare liceat vel non*, Cod. I, 19.

princeps, ovvero di coloro ai quali sia stato puntualmente accordato, ha natura politica piuttosto che giurisdizionale, in quanto assume efficacia in ragione dell'*auctoritas* di questi ultimi.

Ciononostante l'istituto costituisce un precedente rilevante, se si considerano i casi e i limiti ad esso relativi; la condanna irretrattabile, che si presume conforme a verità, come afferma Ulpiano nel noto brocardo "*res iudicata pro veritate accipitur*", può, infatti, essere annullata se, dopo la confessione⁶ del condannato, venga riconosciuta la sua innocenza. In questo caso infatti «*extat epistola divorum fratrum ad Voconium Saxam, qua continetur liberandum eum, qui in se fuerat confessus, cuius post damnationem de innocentia constitisset*»⁷.

La sentenza è, parimenti, suscettibile di revoca qualora sopravvengano *nova elementa*, che dimostrino la falsità dei presupposti probatori sui quali è intervenuta la decisione definitiva.

A ben vedere, allora come oggi, la revisione era ammessa solo nelle ipotesi predeterminate dalla legge ed espressione di una patologia del giudicato, condizioni, queste, necessarie per non frustrare il precedente operato dei giudici.

Ulteriore connotato che avvicina la *licentia supplicandi* all'istituto attualmente vigente, è costituito dal presupposto oggettivo: la sentenza soggetta ad annullamento pare fosse, anche allora, solo quella di condanna; nonostante voci discordi⁸, la dottrina sembra propendere per tale soluzione.

2. La revisione nel diritto intermedio.

Nel corso del diritto intermedio si perdono le tracce della *licentia supplicandi*, a causa (sembra) delle influenze del diritto barbarico⁹. Il vuoto formatosi al riguardo viene colmato diversi secoli più tardi, allorché con un'ordinanza del 1539 – successivamente modificata nel 1667 – si istituisce in Francia il rimedio della *propositions d'erreur*, embrione rinascente dell'istituto della revisione.

⁶ L'epistola, di cui sopra, appare sufficientemente esauriente nell'escludere che, un simile limite, sia da configurare quale irragionevole vantaggio per il condannato "reo-confesso". L'ordinamento, infatti, accoglie le dichiarazioni di quest'ultimo con il beneficio del dubbio, sulla scorta della considerazione che «più di una volta infatti, o per timore o per altri motivi sia stata resa confessione» (vd. nota n. 7).

⁷ ULPIANO, in D. 48.18.27.

⁸ PUTTMAN, *Elementa juris criminalis*, Lipsia, 1779, cit. in B. ALIMENA, *Studi di procedura penale*, F.lli Bocca, Torino, 1906, pag. 438.

⁹ Di tale avviso è l'Alimena, op. cit., pag. 439.

Il procedimento diretto all'annullamento della sentenza appartiene, anche in questo caso, alla sfera del potere esecutivo, posto che «in Francia, dal XV al XVIII secolo, durante l'assolutismo dei re il principio *res judicata pro veritate habetur* cedeva di fronte al potere del monarca»¹⁰, e procedure affini non si rinvenivano nell'ambito dell'ordinamento giudiziario. Le cronache del tempo ci informano, infatti, che la correzione dell'errore e la conseguente assoluzione del condannato spettano al Re, il quale può altresì emanare una sentenza infamante avverso il procuratore generale del Tribunale presso cui è stata emessa la sentenza ingiusta¹¹.

Più tardi, con un'ordinanza del 1670, compare per la prima volta il termine revisione; le *lettres de revision* sono «le lettere che il Re accorda, per esaminare e rivedere il processo penale di una persona condannata in contraddittorio con giudizio in ultima istanza, allo scopo di revocare la condanna, se n'è il caso, e di assolvere il condannato o la sua memoria»¹².

A differenza del diritto romano, i casi nei quali il rimedio risulta esperibile non sono determinati, potendo il condannato avanzare istanza ogni qualvolta abbia la possibilità di produrre elementi di prova, astrattamente idonei a dimostrare la propria innocenza.

La rivoluzione francese, protesa ad abolire ogni ricordo del potere assoluto, cancella ben presto così la revisione, come la grazia sovrana (trattata di provvedimenti distinti, l'uno concesso sull'asserita innocenza del condannato, l'altro fondato sull'indulgenza del monarca, che non rescinde, né annulla il giudicato). La pubblicità e il contraddittorio appaiono garanzie sufficienti di sicura giustizia, mentre il riesame del giudicato non riscuote simpatia alcuna, in quanto capace di gettare ombre sulla figura del magistrato popolare, figlio della rivoluzione.

L'illusione che si nasconde dietro tali propositi svanisce, tuttavia, in poco tempo: il mito delle garanzie e dell'infallibilità del giudice illuminato è annichilito dai fatti, che portano alla reintroduzione della revisione, prima con decreto del 1793, e poi col *Code* del 1808.

Nel frattempo in Italia e in particolare a Napoli, Carlo III introduce l'istituto, affidando la cognizione della relativa istanza, non più al Consiglio del Sovrano, ma ad un'apposita magistratura all'uopo creata (Real Camera di Santa Chiara a Napoli, Giunta dei Presidenti

¹⁰ G.P. AUGENTI, *Lineamenti del processo di revisione*, Cedam, Padova, 1949, pag.10.

¹¹ DESJARDIN, *La revision du procès criminel*, cit. in G.P. AUGENTI, op. cit., pag.10.

¹² JOUSSE, *Nouveau Commentaire sur l'ordonnance criminelle du mois d'août 1670*, Parigi, 1752, cit. in B. ALIMENA, op. cit., pag.440.

e dei Consultori in Sicilia): il riesame della sentenza definitiva diventa, in tal modo, un diritto del condannato.

3. Il codice di procedura penale del 1865.

La storia successiva è legata alle codificazioni ufficiali; già abbiamo visto come l'istituto venga reintrodotta in Francia nel *Code* del 1808. In Italia il codice di procedura penale del 1865, ispirandosi manifestamente al codice francese, ne recepisce, pressoché testualmente, il complesso normativo¹³. In particolare interessa sottolineare come, in entrambe le legislazioni, l'ammissibilità della revisione sia condizionata al verificarsi di uno o più casi predeterminati dalla legge: si ritorna, cioè, al sistema "a critica vincolata" concepito dai romani. Il condannato ha la possibilità, pertanto, di contestare la pronuncia giurisdizionale, allorché, anzitutto, vi sia inconciliabilità tra sentenze di condanna di due persone relativamente ad un medesimo fatto (art. 688 c.p.p.).

Esigenze di economia processuale, piuttosto che di giustizia sostanziale, suggerirono di contenere la fattispecie ai soli delitti puniti con la pena dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della reclusione o della detenzione per un tempo maggiore dei tre anni¹⁴, quasi a dimostrazione che per i reati c.d. bagatellari il rischio dell'errore giudiziario possa essere addebitato all'imputato, su cui pertanto grava, non solo l'onta di una sentenza di condanna, ma anche il fardello di una pena immeritata.

La ragione del riesame, relativamente all'ipotesi qui configurata, consiste nella necessità di evitare contraddizioni all'interno dell'ordinamento giudiziario.

La fattispecie manifesta, tuttavia, limiti evidenti: il condannato può esperire tale mezzo di impugnazione limitatamente all'ipotesi di contrasto tra due pronunce di condanna, dovendosi, invece, escludere la possibilità di contestare incompatibilità derivanti dal raffronto di una sentenza di condanna con una di assoluzione (si pensi, ad esempio, alla condanna inflitta a Tizio e all'assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata a favore di Caio, concorrente nel medesimo reato). La casistica impone, altresì, la necessaria «unità obbiettiva e la pluralità subbiettiva»¹⁵; con ciò si intende che il riesame è ammesso purché un medesimo fatto sia attribuito contemporaneamente a due persone differenti, mentre

¹³ Così G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1965, pag. 588.

¹⁴ La parola "delitto" va qui interpretata, come per il successivo art. 690 c.p.p., alla stregua di "crimine", ai sensi dell'art. 20 del decreto 1 dicembre 1889 n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice penale.

¹⁵ P. TUOZZI, *Principi del procedimento penale italiano*, Stb. Tip. M. D'Autria, Napoli, 1909, pag. 508.

nulla è dato fare nel caso in cui incoerenze sorgano per altre circostanze: si pensi all'eventualità in cui una stessa persona sia condannata per reati commessi in contesti temporali e spaziali inconciliabili – ad esempio, Tizio, autore di una rapina a Milano nell'ora x del giorno y, non può aver commesso nello stesso istante un omicidio a Roma. La lettera della norma appare, in proposito, eloquente nel circoscrivere l'esperibilità del mezzo all'ipotesi che «due persone (siano) *condannate per uno stesso crimine*, con due sentenze, che non possono conciliarsi» (art. 688 c.p.p.), con la conseguenza che, nel caso prefigurato, Tizio non avrà strumenti per contestare un, pur evidente, conflitto teorico di giudicati.

Il ricorso alla revisione è, poi, ammesso se, dopo una condanna per omicidio, si accerti l'esistenza in vita della persona offesa dal reato (art. 689 c.p.p.).

La *ratio* della fattispecie qui prefigurata è da ricercarsi nell'insussistenza del fatto, sicché, una volta verificata l'esistenza in vita della presunta vittima¹⁶, l'esito del giudizio rescindente non potrà essere che l'annullamento della sentenza di condanna.

Terza e ultima fattispecie, rilevante ai fini dell'impugnazione della sentenza definitiva, è quella, infine, della falsa testimonianza, quella cioè che si verifica quando uno o più testimoni del processo *a quo* abbia depresso falsamente (art. 690 c.p.p.).

La condanna emessa sulla scorta di falsa testimonianza è soggetta a revisione, a condizione, tuttavia, che le dichiarazioni incriminate siano state rese a carico del condannato, a prescindere che il testimone appartenesse alla lista del p.m., della parte civile, o dell'imputato stesso.

Ai sensi dell'art. 690, 1° co. c.p.p., l'esecuzione della sentenza di condanna è sospesa, allorché sia stata formulata l'imputazione di falsa testimonianza o reticenza e «l'accusa per questo reato sia stata ammessa» o «siasi soltanto rilasciato contro i testimoni mandato di cattura». Il *favor rei* impone in questo caso di non procedere all'esecuzione della decisione, a causa di un quadro probatorio generale non sufficientemente chiaro. La norma si applica, tuttavia, limitatamente alla condanna «alle pene di cui all'art. 688 del presente codice» (art. 690, 1° co. c.p.p.)¹⁷.

¹⁶ Naturalmente, è sufficiente anche che costui sia stato riconosciuto vivo dopo il presunto fatto d'omicidio, nonostante poi sia venuto a morire per altra causa: è chiaro come in tale eventualità venga meno l'ordinario nesso di causalità tra il fatto e l'evento.

¹⁷ Segnatamente quelle «dell'ergastolo, della interdizione perpetua dai pubblici uffici, della reclusione o della detenzione per un tempo maggiore dei cinque anni»; per quanto riguarda invece l'ammissibilità dell'impugnazione si fa riferimento, anche in questo caso, all'art. 20 del decreto 1 dicembre 1889 n. 6509.

Altra cosa è invece il processo di revisione, che può essere aperto solo dopo che sia intervenuta una condanna irrevocabile nei confronti dei suddetti testimoni (art. 690, 2° co. c.p.p.).

L'istituto si inserisce in un contesto propriamente giurisdizionale, pur essendo necessaria una fase preliminare affidata al potere esecutivo: l'atto d'iniziativa è, infatti, riservato al Ministro di Grazia e Giustizia, che autorizza il procedimento «sia d'ufficio, sia sulla domanda dei condannati o di uno di essi, o del pubblico ministero» (artt. 688, 2° co., 689, 1° co., 690, 2° co. c.p.p.). Si svela, così, una dimensione marcatamente pubblicistica della fattispecie, nota, come già rammentato, sin dal passato; in particolare, il vincolo dell'iniziativa ministeriale può essere interpretato, alla luce delle passate esperienze, nel senso che i riflessi dell'errore giudiziario «trascendono, almeno in prima battuta, le situazioni soggettive coinvolte nel processo per trasferirsi sul piano dell'interesse statale alla corretta amministrazione della giustizia»¹⁸.

L'*iter* delineato dal codice si compone di una fase rescindente, dinanzi alla Corte di Cassazione, e di una rescissoria, la cui competenza è riservata al giudice del merito.

Ove il Ministro Guardasigilli decida di attivare l'*iter* per la revisione di uno o più giudicati, e dia il correlativo ordine al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ha inizio il procedimento concernente l'ammissibilità della richiesta. Rispetto ad essa il giudice si limita, in questo frangente, a decretarne il rigetto ovvero l'accoglimento; nel primo caso, «l'autorità di cosa giudicata della sentenza o delle sentenze denunciate rimane integra; e cessa la sospensione dell'esecuzione della condanna»¹⁹, eventualmente concessa. Nel secondo, si ha invece l'annullamento della sentenza o delle sentenze impugnate, in ragione di una loro supposta ingiustizia, e il rinvio al giudice di merito²⁰.

Nel caso *ex art.* 688 c.p.p., la Cassazione, dopo aver verificata l'inconciliabilità delle sentenze ivi indicate, ne dispone l'annullamento e provvede al rinvio presso una corte diversa da quelle che hanno emesso le pronunce impugnate.

La contestuale presenza di due sentenze “teoricamente” contrastanti costituisce, comunque, il presupposto necessario per la sospensione *ipso iure* dell'esecuzione delle medesime; a norma dell'art. 688, 1° co. c.p.p., tale diritto spetta ai soli condannati «colle

¹⁸ G. DEAN, *La revisione*, Cedam, Padova, 1999, pag. 26.

¹⁹ V. MANZINI, *Manuale di procedura penale italiana*, F.lli Bocca, Torino, 1912, pag. 826.

²⁰ Ulteriori considerazioni sulla procedura sono effettuate *infra* in questo paragrafo.

pene dell'ergastolo, della interdizione perpetua dai pubblici uffici, della reclusione o della detenzione per un tempo maggiore dei cinque anni».

Decisamente più complessa è la vicenda relativa alla revisione della sentenza di condanna per omicidio, dopo che siano stati acquisiti elementi concernenti l'esistenza in vita della presunta vittima. In questo caso, infatti, la Corte di Cassazione provvede, sulla scorta di «indizi sufficienti sull'esistenza della persona la cui supposta morte aveva dato luogo alla condanna» (art. 689, 1° co. c.p.p.), all'immediata designazione di una corte d'appello, affinché si riconosca l'identità della persona. In ogni caso, a seguito dell'impulso del Ministro, l'esecuzione della sentenza è sospesa *ope legis* (art. 689, 2° co. c.p.p.). Alla luce di questo preliminare accertamento materiale, la Corte di Cassazione annulla la sentenza e sceglie tra le soluzioni che la norma consente nel caso di specie: o si effettua il rinvio «a una corte d'assise diversa da quella che pronunciò la sentenza annullata» ovvero si completa il giudizio di revisione in tale sede²¹. Il discrimine tra l'una e l'altra opzione è rappresentato dall'attendibilità che offre il preliminare accertamento di merito: si «deciderà il rinvio quando la sentenza della corte d'appello, pur non essendo tale da determinare senz'altro il rigetto della domanda, non reca un accertamento sicuro»²².

La condanna irrevocabile per falsa testimonianza o reticenza, pronunciata nei confronti di coloro che abbiano deposto nel processo *de quo* contro l'imputato, costituisce il presupposto necessario e sufficiente per dare il via al giudizio di revisione. In tal caso, dopo l'atto di iniziativa del Ministro Guardasigilli, che «incaricherà il procuratore generale presso la Corte di Cassazione di denunciare il fatto alla medesima corte» (art. 690, 2° co. c.p.p.), si annulla la sentenza impugnata²³ e si rimette l'accusato «avanti una corte di assise diversa da quelle che pronunziarono sia la prima che la seconda sentenza» (art. 690, 3° co.

²¹ Art. 689 c.p.p.: «Allorchè, dopo una condanna per omicidio, saranno, per ordine del ministro di grazia e giustizia, diretti alla corte di cassazione documenti presentati dopo la condanna, i quali siano di natura tale da somministrare indizi sufficienti sull'esistenza della persona la cui supposta morte avesse dato luogo alla condanna, la corte di cassazione potrà, prima d'ogni cosa, designare una corte d'appello, acciò riconosca l'esistenza e l'identità della persona supposta uccisa, coll'interrogatorio di questa, coll'esame dei testimoni, e con tutti gli altri mezzi di prova atti ad escludere il fatto che diede luogo alla condanna.[...] La corte d'appello a cui la causa è rimandata, pronunzierà soltanto sull'identità o non identità della persona. La sentenza sarà trasmessa cogli atti del processo alla corte di cassazione, la quale potrà, secondo i casi, annullare la sentenza di condanna, ovvero rimandare la causa ad una corte d'assise diversa da quella che pronunziò la sentenza annullata».

²² V. MANZINI, op. cit., pag. 827.

²³ Naturalmente solo dopo che si sia verificata «la dichiarazione dei giurati su cui è emanata la seconda sentenza» (art. 690, 3° co. c.p.p.), quella cioè con cui si è accertata la responsabilità penale dei testimoni.

c.p.p.). Nel giudizio di rinvio, «i testimoni condannati per falsa testimonianza o per reticenza non potranno più essere sentiti nel nuovo dibattimento» (art. 691 c.p.p.).

La revisione c.d. “a futura memoria”, ammessa dal *Code*, è parimenti disciplinata dal codice di rito italiano; in particolare, l’art. 692 c.p.p., ne circoscrive l’ambito di applicazione ai soli casi di sentenze inconciliabili e di esistenza in vita della presunta vittima di omicidio. Nulla è invece dato per ciò che riguarda la condanna intervenuta sulla base di false testimonianze, nonostante la correzione di rotta da parte del legislatore francese e le sollecitazioni, in tale direzione, della dottrina²⁴.

4. La revisione secondo il codice di procedura penale del 1913.

Sul finire del secolo l’istituto è oggetto di accese discussioni in ambito scientifico: il Lombroso, il Rebaudi, l’Olivieri e l’Orano denunciano in modo incisivo la terribile realtà degli errori giudiziari e la loro particolare frequenza nel processo penale. Sulla scorta di ciò, si manifesta in Italia un vasto movimento di pensiero che propugna l’allargamento dei casi, nonché l’apertura alla revisione per ingiustizia parziale, estranea al codice del 1865²⁵, e delle sentenze di assoluzione.

Le domande di rinnovamento così avanzate non furono accolte dal legislatore del 1913, che «si ispirò a criteri di rigorosa tutela del giudicato»²⁶ e che, come lo stesso afferma nella *Relazione sul progetto preliminare del codice* (pag.113), ha «seguito criteri esclusivamente giuridici e pratici trascurando le declamazioni sofistiche o patetiche che abbondano su questo oggetto, le quali si ispirano a concetti particolari della giustizia, non di rado paradossali e stravaganti, o a un vano ideale di perfezione, o a un sentimentalismo morboso, contrastante con le ineluttabili necessità della disciplina sociale».

Le istanze dottrinali, che suggerivano l’introduzione della revisione *contra reum*, vennero rigettate, seppur dopo un’attenta valutazione²⁷. Il legislatore ritenne di non dare seguito a

²⁴ «Nondimeno vedesi in questa occasione dimenticato l’art. 690, e con errore, al quale invece riparò la legge francese del 1867. Riabilitare la memoria di un estinto condannato, ogni qualvolta l’errore giudiziario si è fatto palese, è sempre cosa consentanea a giustizia [...]: col corpo non muore tutto l’individuo, ed i parenti e gli amici dell’estinto hanno interesse a che sia cancellata su di costui la macchia, che un erronea sentenza gli aveva improntata» (P. TUOZZI, *Lineamenti*, cit., pag. 512).

²⁵ «Mentre perfino il codice di procedura napoletano ammetteva la revisione tutte le volte fosse apparsa l’ingiustizia, sia totale sia parziale, questa non essendo meno preziosa di quella» (P. TUOZZI, *Lineamenti*, cit., pag. 519).

²⁶ G. PETRELLA, *Le impugnazioni*, cit., pag. 589.

²⁷ «Fu discusso se estenderla anche alle sentenze di assoluzione; in qualche progetto parziale, rimasto allo stato di gestazione, questa proposta aveva ottenuto favore» (L. MORTARA- U. ALOISI, *Spiegazione pratica del codice di procedura penale*, UTET, Torino, 1915, pag. 520).

tali richieste, giustificando la propria posizione con principi di politica sociale: «l'azione penale che menoma i diritti individuali e può anche rivolgersi contro un incolpevole, deve consumarsi nel suo esercizio, e la tranquillità dei cittadini non può essere esposta indefinitamente al pericolo di ripetizioni di procedimento, a rinnovazioni di ansie, preoccupazioni, dolori contro i quali il giudicato deve bastare a rendere sicuri»²⁸.

Parimenti, nessun seguito ebbero le sollecitazioni che auspicavano l'ammissione della revisione parziale; in proposito si sostenne che, «ammessa la revisione anche genericamente per la sopravvenienza o la scoperta di fatti o di nuovi elementi di prova, che rendono evidente l'errore del giudice, se si estende anche al fine di mutare il titolo del reato o di escludere un'aggravante, si apre l'adito ad un succedersi continuo di doglianze che toglie all'istituto la sua fisionomia di rimedio straordinario, eccezionale, scotendo in ogni caso l'autorità del giudicato penale. Il turbamento della coscienza pubblica [...] è quello soltanto che sorge dalla condanna dell'innocente; per ogni altro bisogna tenersi paghi al primo esame del giudice, quando è circondato da tutte le guarentigie possibili»²⁹.

Nel codice del 1913, la revisione continua ad essere un mezzo di impugnazione ammesso soltanto in relazione a sentenze «portanti condanna penale per delitto»³⁰ e non anche per contravvenzione³¹.

Modifiche furono, invece, apportate all'impianto casistico: il sistema a critica vincolata, ereditato dalla codificazione del 1865, prevede, al fianco dell'inconciliabilità dei giudicati (art. 538, n.1 c.p.p.), l'ipotesi delle nuove risultanze probatorie (art. 538, n.2 c.p.p.) e quella della condanna effetto di frode o inganno alla giustizia (art. 538, n.3 c.p.p.).

Da un punto di vista sostanziale, il complesso dispositivo si presenta, quindi, decisamente differente rispetto a quanto stabilito dal codice previgente. Ciononostante, da un'analisi comparata delle norme, si manifesta un chiaro rapporto di derivazione delle ultime rispetto alle prime.

²⁸ *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli Finocchiaro-Aprile*, pag. 75; G. P. AUGENTI, *Lineamenti del processo*, cit., pag. 22, si rifà invece a principi di diritto comune: «Era criterio empio quello di mantenere l'assolto sotto una continua spada di Damocle e mentre Bartolo ed altri giuristi si erano richiamati all'autorità della cosa giudicata, i giuristi dell'800 si richiamavano, forse inavvertitamente, al fatto che il giudicato poiché attribuisce un bene della vita, a nessuno è dato toccarlo».

²⁹ *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli Finocchiaro-Aprile*, pag. 75.

³⁰ V. MANZINI, *Istituzioni di diritto processuale penale*, F.lli Bocca, Torino, 1917, pag. 297.

³¹ «Queste condanne non gettano luce sinistra sulla fama del condannato, il quale non ha lo stesso interesse a far proclamare la propria innocenza nel fine di una piena riabilitazione; né per l'errore giudiziario verificatosi eventualmente in simili condanne sorge allarme sociale che esiga soddisfazione solenne» (così L. MORTARA – U. ALOISI, *Spiegazione pratica*, cit., pag. 521).

Ciò appare sufficientemente evidente in merito all'ipotesi, prevista dall'art. 538, n. 1 c.p.p., la quale rappresenta il risultato dell'evoluzione legislativa dell'art 688, c.p.p. 1865. Il contrasto di giudicati rileva ora sul piano della revisione, ogniqualvolta «i fatti stabiliti a fondamento della condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile»: viene meno, in altri termini, quel limite, alla stregua del quale il contrasto tra giudicati si riteneva sussistente solo «quando due persone saranno state *condannate per uno stesso crimine*» (art. 688, 1° co. c.p.p. 1865); la nuova legislazione prende, dunque, in considerazione il conflitto teorico *tout court*, che, a prescindere dalla pluralità soggettiva rispetto all'identità oggettiva, si configura quale presupposto della revisione.

Condizione indispensabile è, naturalmente, il passaggio in giudicato anche della seconda sentenza, allo scopo di assicurare un accertamento ponderato. A tal proposito, la locuzione «altra sentenza penale irrevocabile» esclude le sentenze contumaciali revocabili, pronunciate in un giudizio che ha luogo con minori garanzie dell'imputato e senza prove a sua discolpa³².

La revisione è ammessa altresì nell'ipotesi in cui, dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, «sopravvengano o si scoprano fatti, o nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento rendano evidente che il fatto non sussiste, ovvero che il condannato non lo ha commesso e non vi ha concorso» (art. 538, n.2 c.p.p.).

A ben vedere, anche in questo caso, si assiste allo sviluppo della previgente fattispecie. La dottrina appare, infatti, concorde nel ritenere che tale integrazione probatoria possa consistere nella dimostrazione della esistenza in vita della presunta vittima di un omicidio³³, sicché non è errato affermare che, mentre il codice di rito penale del 1865 si limitasse a disciplinare una *species*, la nuova normativa prende in considerazione l'intero *genus*. L'errore giudiziario può, infatti, essere il risultato di una piattaforma probatoria, le cui fondamenta vengano successivamente minate³⁴.

³² M. PINTO, *Procedura penale*, Soc. Ed. Libreria, Milano, 1914, pag. 349.

³³ M. PINTO, op. cit., pag. 350; L. MORTARA – U. ALOISI, *Spiegazione pratica*, cit., pag. 525.

³⁴ Di tale avviso è lo stesso legislatore, che afferma: «Onde non solo l'esistenza della persona supposta uccisa, ma il rinvenimento degli oggetti ritenuti rubati, l'esistenza di un atto o di un documento, che si credeva sottratto o soppresso, sono tutte circostanze le quali dimostrano che il reato, per cui fu pronunciata la condanna, non è stato commesso» (*Relazione del codice di procedura penale presentata dalla Sottocommissione al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti*, Volume Quinto, Libri III e IV, Roma, 1904, pag. 195).

L'analisi letterale della norma evidenzia una rilevante ampiezza della fattispecie, che consente al condannato di addurre non solo «fatti» ma anche «nuovi elementi di prova». La genericità della locuzione, che permette di abbracciare tutto ciò che si avvera successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, senza frapporre alcun ostacolo al riconoscimento della verità, risulta, tuttavia, bilanciata dall'effetto che deve derivare dall'integrazione probatoria: «l'evidenza, cioè che distrugga l'oggettività del reato»³⁵.

La falsa testimonianza, infine, che nel codice previgente costituiva autonomo motivo di impugnazione, è prevista nella legislazione del '13 come uno dei fenomeni in cui si può manifestare la frode o l'inganno alla giustizia. A norma dell'art. 538, n. 3 c.p.p., la revisione è, infatti, ammessa se la condanna «fu effetto di falsità in atti o in giudizio o di corruzione di giudice», che si verifica in ogni caso di frode giudiziale concernente documenti, periti, interpreti, giudice, nonché testimoni.

La prova di tali circostanze può essere fornita in due modi: o si produce la sentenza irrevocabile di condanna (art. 542, 1° co. c.p.p.), ovvero, se l'azione per tali reati sia prescritta o altrimenti estinta, è sufficiente che i fatti addotti siano «verosimili e gravi», affinché la Corte di Cassazione assuma altre prove relative ai menzionati reati (art. 542, 2° co. c.p.p.).

Al pari di quanto disposto dall'art. 538, n.2 c.p.p., il giudizio di revisione deve giungere anche in questo caso a dimostrare l'innocenza del condannato poiché questi non ha commesso il fatto, né vi ha concorso, ovvero perché il fatto non sussiste.

5. (segue): il procedimento.

La legittimazione soggettiva è attribuita direttamente al condannato, o a un suo prossimo congiunto, ovvero al tutore e, in caso di “revisione a futura memoria”, all'erede o a un suo prossimo congiunto (art. 539, n.1 c.p.p.), nonché al procuratore generale «presso la Corte di Appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna» e della Corte di Cassazione, mentre al Ministro della Giustizia è riconosciuto un semplice potere di sollecitazione (art. 539, n.2 c.p.p.).

Secondo uno schema ormai collaudato nel codice previgente e riproposto in seguito nella codificazione del '30, il procedimento di revisione si snoda in un preliminare giudizio

³⁵ M. PINTO, op. cit., pag. 350.

rescindente della Corte di Cassazione, diretto all'annullamento della sentenza, e in un successivo giudizio rescissorio, volto a sostituire la sentenza impugnata.

A differenza della normativa previgente, dove non vi era spazio alcuno per la riparazione morale e materiale dei danni da parte dello Stato³⁶, il codice del 1913 riconosce, invece, un simile diritto in base ad un *vincolo di solidarietà sociale*³⁷, che impone l'affissione del sunto della sentenza «nel comune in cui è stata pronunciata e in quello di attuale o di ultima residenza della persona prosciolta» (art. 550 c.p.p.). Oltre a ciò, è previsto anche un risarcimento dei danni materiali subiti a causa dell'errore giudiziario; a norma dell'art. 551 c.p.p., l'imputato, la cui innocenza sia stata riconosciuta nel giudizio di revisione, «può ottenere una riparazione pecuniaria a titolo di soccorso, qualora sia riconosciuto che per le sue condizioni economiche ne abbia bisogno». Tale diritto sussiste, tuttavia, in presenza delle condizioni espressamente indicate dalla legge. In particolare, è necessario aver subito una pena restrittiva della libertà personale di tre o più anni ed inoltre, a) deve essere stata avanzata un'istanza all'uopo, non più tardi di tre mesi dall'affissione di cui all'art. 550 c.p.p.; b) il richiedente non deve aver riportato altre due condanne alla reclusione e non deve aver dato causa all'errore con dolo o colpa grave; d) l'assoluzione nel giudizio di revisione non deve essere stata pronunciata per insufficienza di prove.

La suddetta riparazione pecuniaria spetta, «se l'imputato muore dopo l'assoluzione», anche agli ascendenti, al coniuge, ai discendenti che siano minori di età, o incapaci per infermità di mente o di corpo a provvedere al proprio sostentamento. Anche in questo caso, è necessario che il risarcimento sia giustificato dalle loro condizioni economiche e che la domanda sia presentata entro il termine anzidetto.

³⁶ L'ex-condannato avrà in ogni caso il diritto di esercitare in sede civile l'azione per il risarcimento del danno contro chi fu causa della sua ingiusta condanna, fatta eccezione per il giudice e il p.m., che non abbiano agito con dolo.

³⁷ Così nella *Relazione ministeriale* del 1905, pagg. 704-705.

6. La codificazione del '30.

Nel codice di rito penale del 1930, la revisione è disciplinata da un regime normativo, che, originariamente fissato dal R.D. 19 ottobre 1930, n.1399³⁸, viene successivamente definito dalla l. 14 maggio 1965, n.481, con la quale si introducono rilevanti modifiche.

Rispetto alla legislazione del '13, si registra una cauta apertura nell'ambito dei presupposti oggettivi dell'istituto. Il riesame della sentenza di condanna, limitato dal codice del 1913 ai soli delitti, viene, infatti, esteso alle contravvenzioni, in ragione di una mutata sensibilità giuridica, in ordine alla quale si attenua la convinzione, avanzata in precedenza dalla dottrina, secondo cui l'erroneo accertamento circa questa specie di reato non sia tale da compromettere l'onore di una persona e da giustificare, conseguentemente, la rivedibilità del giudicato.

La revisione non costituisce, comunque, un rimedio generalmente applicabile avverso tali sentenze: la lettera della norma circoscrive tale possibilità ai soli casi in cui, in conseguenza della decisione, «il condannato (sia) stato dichiarato contravventore abituale o professionale» (art. 553, n. 2 c.p.p.)³⁹. Un limite, questo, successivamente rimosso da una pronuncia della Corte Costituzionale⁴⁰, che ne ha sancito il contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), a causa del «pregiudizio non solo alla libertà e al patrimonio, ma anche alla onorabilità e alla dignità morale e sociale dei soggetti», che deriva comunque da una sentenza di condanna⁴¹.

Nonostante il clima di inquietudine e la ricerca di garanzie nella *rejudicata*⁴², la nuova codificazione si apre timidamente ad un allargamento delle condizioni di ammissibilità della revisione, fermo restando che l'impianto casistico risulta decisamente influenzato dalla normativa previgente, numerose disposizioni della quale sono recepite in modo letterale.

³⁸ Decreto di approvazione del testo definitivo del codice di procedura penale.

³⁹ Tale restrizione è stata «accolta nel c.p.p. del 1930 sul presupposto che la minore gravità di questi reati rispetto ai delitti non facesse sorgere, in caso di errore giudiziario, un interesse del singolo sufficiente al riconoscimento della propria innocenza» (A. PRESUTTI, voce *Revisione del processo penale*, in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, vol. XXVII, 1991, pag. 2).

⁴⁰ Corte Cost., 5 marzo 1969, n. 28, in *Giur. Cost.*, pag. 384.

⁴¹ «La restrizione contenuta nella norma impugnata, in danno della parte più numerosa dei condannati predetti, appare evidentemente non sorretta da motivi razionali e logicamente rispondenti ad una obiettiva diversità di situazioni», (Corte Cost., 5 marzo 1969, n. 28, cit., pag. 395).

⁴² «Vi era stata di mezzo la guerra 1915-18 e gli eventi successivi dopo sbandamenti e ribellioni avevano fatto sorgere un bisogno di ordine, di quiete. Più che la verità ad ogni costo, si preferiva magari la quiete degli errori, anzi si temevano i pericoli della verità» (G.P. AUGENTI, *Lineamenti del processo*, cit., pag. 23).

Così è per il conflitto teorico di giudicati (art. 554, n.1 c.p.p.), che rileva nel momento in cui «i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile».

Pur non potendosi prospettare un *numerus clausus*, la dottrina è solita individuare, in via puramente esemplificativa, una serie di situazioni, astrattamente riconducibili alla fattispecie in esame. Si contemplano, pertanto, le ipotesi di due sentenze di condanna per lo stesso fatto, a carico di persone diverse e fuori dal caso di una loro compartecipazione; di due sentenze relative ad un medesimo fatto commesso da più persone in concorso tra loro, quando la sussistenza del fatto venga contemporaneamente negata e affermata; di condanne a carico della stessa persona per fatti tra loro inconciliabili, in quanto accertati come veri in un caso (ad es.: accertamento effettuato sulla scorta di una confessione) e come falsi in un altro (ad es.: l'imputato è stato riconosciuto colpevole di autocalunnia rispetto al fatto cui si riferisce la precedente condanna) ovvero per reati attribuiti ad una medesima persona secondo circostanze di tempo e di luogo inconciliabili.

Ipotesi distinta è, invece, quella del contrasto tra sentenze di condanna per un medesimo fatto attribuito alla stessa persona: in questo caso, trattandosi di conflitto pratico di giudicati, si è fuori dell'ambito della revisione. Lo strumento concesso per rimuovere tale incongruenza è disciplinato nell'art. 579 c.p.p. (collocato al di fuori del libro sulle impugnazioni), che segue il criterio dell'automatica prevalenza della sentenza più favorevole.

La vera novità del codice, relativamente alla revisione, consiste nella introduzione dell'inconciliabilità della sentenza penale rispetto a quella civile o amministrativa «poscia revocata che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dagli art. 19 e 20» (art. 554, n.2 c.p.p.). Mentre il legislatore del '13 aveva abbandonato dall'inizio l'idea di contemplare simile ipotesi⁴³, sostenuto anche da una parte della dottrina⁴⁴, il guardasigilli Rocco appare di tutt'altra opinione: «dato che queste sentenze non penali hanno autorità di giudicato nel giudizio penale, e che decidono controversie dalle quali dipende

⁴³ «Una modificazione importante è costituita dall'esclusione della revisione nel caso di inconciliabilità della sentenza penale con una sentenza civile» fattispecie invece prevista nel progetto del 1905 (*Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli Finocchiaro-Aprile*, pag. 76).

⁴⁴ «E' manifesto [...] che il far derivare da una sentenza civile il motivo di ritrattazione o invalidazione di una sentenza penale divenuta irrevocabile contenga grave pericolo di sacrificare la verità reale alla verità formale» (L. MORTARA – U. ALOISI, *Spiegazione pratica*, cit. pag. 523).

l'esistenza del reato, è naturale che, se vengono revocate, sia ammessa la revisione del giudicato penale, essendo crollata la base su cui si fondavano»⁴⁵.

La *ratio* della fattispecie si presenta a questo punto sufficientemente chiara: è necessario garantire alla collettività la coerenza dell'intero ordinamento giudiziario. Il riesame della sentenza di condanna deve, quindi, essere ammesso ogniqualvolta vengano a mutare i presupposti, quali che essi siano, su cui riposa la pronuncia del giudice penale.

La casistica, delineata dal codice, si conclude con le fattispecie, già note, dell'emergenza probatoria e del falso in atti o in giudizio.

Per quanto riguarda la sopravvenienza o scoperta di nuovi fatti o elementi di prova, il legislatore ha sostanzialmente mantenuto le posizioni della precedente codificazione; ci si riferisce, in special modo, alla particolare rilevanza dell'integrazione probatoria, che giustifica l'iniziativa di revisione: ai fini dell'ammissibilità, prima, e dell'accoglimento, poi, dell'istanza di revisione è infatti necessario che le nuove risultanze rendano «evidente» (art. 554, n.3 c.p.p.) l'estraneità⁴⁶ del condannato rispetto al fatto contestato.

L'art. 554 c.p.p., termina (almeno nell'originaria formulazione del codice) con la previsione della frode giudiziale quale presupposto della revisione. Rispetto alla fattispecie precedentemente vigente⁴⁷ (art. 538, n. 3 c.p.p. 1913), il riesame del giudicato è ammesso, oltre che nei casi di «falsità in atti o in giudizio», anche nell'ipotesi in cui la condanna sia stata pronunciata in conseguenza di qualunque «altro fatto preveduto dalla legge come reato» (art. 554, n.4 c.p.p.). Tale modifica ha reso «la norma particolarmente elastica e, comunque, di portata molto più ampia della corrispondente norma del codice del 1913 che, oltre i casi di falsità in atti e in giudizio, prevedeva soltanto l'ipotesi che la condanna fosse effetto di corruzione del giudice»⁴⁸.

Come si deduce dalla lettera della previsione, ai fini dell'accoglimento dell'istanza è necessario che la sentenza di condanna sia stata la conseguenza di un fatto-reato, eventualità che si verifica, non solo nel caso di «conseguenza esclusiva, essendo sufficiente che la falsità o il fatto delittuoso abbia solo concorso ad influire sulla decisione»⁴⁹.

Discorso a parte deve farsi, invece, per l'ipotesi dell'omicida condannato con sentenza passata in giudicato, ammesso alla revisione allorché sopravvengano o si scoprano nuovi

⁴⁵ *Relazione sul progetto preliminare*, pag. 114.

⁴⁶ Circa il significato da attribuire a tale termine, vd. *infra* nel paragrafo.

⁴⁷ Vd. *retro* par. 4.

⁴⁸ U. PIOLETTI, voce *Revisione*, cit., pag. 426.

⁴⁹ G. LEONE, *Lineamenti di diritto processuale penale*, Jovene, Napoli, 1954, pag. 397.